

Provincia di Lodi

**Regolamento per l' armamento
del Corpo di polizia Provinciale**

Capo I

Generalità numero e tipo di armi

Art. 1

Disposizioni generali

Ai sensi dell' art. 2 del D.M. 4 marzo 1987 N. 145, l' armamento del Corpo di Polizia Provinciale, per le finalità di cui alla L. 07.03.1986 N. 65, è disciplinato dal seguente Regolamento.

Art. 2

Tipo delle armi in dotazione

Le armi in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale in possesso della qualità di Agente di P.S. sono pistola a funzionamento semiautomatico, fucile semiautomatico cal. 12 e armi a narcotico.

Art. 3

Numero delle armi in dotazione

Il numero complessivo delle armi, di cui all'art. 2, in dotazione al Corpo di P.P. è fissato con provvedimento del Presidente della Provincia che dovrà tener conto di armi di riserva in numero non superiore al 50% degli addetti al Corpo arrotondato all'unità.

Il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Corpo di P.P., è, per ciascuna arma di n° 100 proiettili per arma corta (pistola), di n° 300 cartucce per fucile e di n. ____ per armi a narcotico.

Il Presidente della Provincia comunica, ai sensi dell' art. 38 del T.U della Legge di P.S., le armi in dotazione agli appartenenti al Corpo di P.P. al la Questura di Lodi.

Capo II

Modalità e casi di porto dell' arma

Art. 4

Servizi svolti con armi

Nell'ambito del territorio provinciale, tutti i servizi riguardanti l'attività di Polizia Locale e Stradale, di Polizia Giudiziaria ed Amministrativa e le funzioni di Polizia demandata alla Polizia Provinciale dalle Leggi e dai Regolamenti, sono svolte dagli appartenenti al Corpo di P.P., in possesso della qualità di Agenti di P.S., con l'arma in dotazione fatta salva diversa disposizione del Comandante del Corpo.

Art. 5

Assegnazione dell'arma

L' arma dotata di un caricatore di riserva e relative munizioni, è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, in possesso della qualifica di Agente di P.S., con provvedimento del Presidente della Provincia comunicato al Prefetto di Lodi.

Del provvedimento di assegnazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento di ciascun agente che lo stesso è tenuto a portare sempre con sé.

L'assegnazione dell'arma può essere sospesa con provvedimento motivato del Comandante e revocata con provvedimento motivato del Presidente della Provincia.

Art. 6

Modalità di porto dell'arma

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, il cane armato e la sicura disinserita.

Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito territoriale dell'Ente e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento, ed in questo caso l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente ed in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della L. 07.03.1986 N. 65, l'appartenente al corpo di P.P. è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.

Il Comandante può portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossa l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle assegnate. E' vietato alterare le caratteristiche delle armi assegnate e delle munizioni.

Art. 7

Servizi di collegamento e di rappresentanza

I servizi di collegamento e rappresentanza, espliciti fuori dal territorio della Provincia dagli appartenenti al Corpo di P.P. in possesso della qualità di Agenti di P.S., possono essere svolti con l'arma in dotazione secondo le modalità stabilite dal Comandante.

Agli appartenenti in possesso della qualità di Agente di P.S., è consentito di portare l'arma assegnata in via continuativa, dal proprio domicilio al luogo di servizio e viceversa.

Art. 8

Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale della Provincia per soccorso in caso di calamità o in particolari occasioni, sono effettuati di norma senza armi.

Qualora tali servizi siano richiesti con armi, il Presidente della Provincia comunica al Prefetto di Lodi ed a quello territorialmente competente, il provvedimento di autorizzazione a prestare tale servizio con armi che dovrà indicare, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

Capo III

Tenuta e custodia delle armi

Art. 9

Prelevamento e versamento dell'arma

L'arma è prelevata presso il consegnatario o sub-consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 5, nel registro di cui al successivo art. 12.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario o sub-consegnatario, quando sia sospesa, scaduta o revocata l'assegnazione o siano venute a mancare le condizioni presupposto dell'assegnazione, e così quando venga a mancare la qualità di Agente di P.S. , all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e nei casi previsti all'art. 5.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'Autorità di Polizia presso la quale l'arma è stata denunciata ai sensi del successivo art. 10.

Art. 10

Doveri dell'Assegnatario

L'appartenente al Corpo di P.P. al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve :

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le condizioni di efficienza e il numero delle munizioni assegnate;
- b) fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione all'Autorità di Polizia del luogo di residenza qualora l'assegnatario sia residente fuori Provincia;
- c) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- d) segnalare al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni non appena riscontrati;
- e) applicare sempre le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 17;
- g) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni al Comandante del Corpo che provvederà agli adempimenti conseguenti.

Art. 11

Custodia delle armi

Le armi e le munizioni non assegnate e quelle di riserva, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in idoneo locale.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, attribuite di norma al Comandante e di sub-consegnatario , in caso di sua assenza o impedimento, sono attribuite con provvedimenti del Presidente della Provincia.

Art. 12

Armadi metallici

Le chiavi di accesso ai locali in cui sono custoditi gli armadi metallici e degli armadi stessi, nei quali sono conservate le armi e le munizioni, sono affidate al consegnatario delle armi, che le custodirà utilizzando, se esistente, la cassaforte del Comandante.

Copia di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante, in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, nella cassaforte della Provincia se esistente o in apposita cassetta di sicurezza bancaria.

Il consegnatario delle armi è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Questore di Lodi.

I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono vistate dal Segretario Generale. Il consegnatario è dotato altresì di registri a pagine numerate vistate dal Segretario Generale per:

- le ispezioni settimanali e mensili,
- le riparazioni delle armi,
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Art. 13

Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni

L'accesso ai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, è consentito a fini ispettivi esclusivamente al Presidente della Provincia o Assessore delegato, al Segretario Generale, al Capo Settore competente ed al Comandante. L'accesso è consentito al consegnatario ed al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche.

Le operazioni di caricamento e di scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni.

All'ingresso dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono affisse ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Art.14

Sostituzione delle munizioni

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Corpo, devono essere sostituite in tutti i casi nei quali siano state sottoposte a condizioni che ne possono pregiudicare l'efficienza (immersione, gelo, ecc.).

Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento. Le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale, custodite negli armadi metallici, sono sostituite nei casi nei quali venisse accertata la loro inefficienza. Le stesse sono usate per tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'Esercito.

Art.15

Controlli e sorveglianza.

I controlli giornalieri dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono effettuati dal consegnatario con le modalità stabilite dal Comandante. L'esito dei controlli è riportato nel registro di cui all'art.12.

Il Comandante, dispone visite periodiche di controllo per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico delle stesse.

Art.16

Doveri del consegnatario delle armi.

Il consegnatario delle armi e delle munizioni cura con la massima diligenza:

- a) la custodia delle armi e la conservazione delle stesse e delle munizioni, dei registri, delle chiavi e degli armadi metallici corazzati di cui all'Art.11;
- b) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione inerente alle armi;
- d) la scrupolosa osservanza delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

Collabora con il Comandante per lo svolgimento degli adempimenti relativi alla migliore organizzazione del servizio, la esecuzione dei controlli e delle ispezioni.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art.17

Addestramento al tiro.

Gli addetti al Corpo, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S., sono iscritti a cura del Comandante alle sezioni di Tiro a Segno Nazionale della Provincia, ai sensi dell'art.1 della Legge 28/5/1981, n.286.

E' facoltà del Capo Settore competente, su proposta del Comandante di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari o speciali servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Lodi.

Gli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agenti di P.S., possono effettuare ulteriori esercitazioni di tiro a proprie spese.

Art.18

Porto d'armi per la frequenza dei Poligoni di tiro a segno.

Qualora debbano essere effettuate esercitazioni in un poligono di tiro ubicato fuori dal territorio provinciale, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al Poligono di tiro al Questore di Lodi, ai sensi della Legge 18/6/69 n.323.

A tal fine il Presidente della Provincia trasmette al predetto Questore, l'elenco nominativo degli addetti al Corpo di P.P. in possesso della qualità di Agente di P.S., ed annota Gli estremi dell'autorizzazione devono essere annotati nel tesserino personale di riconoscimento degli agenti a cura del Comandante.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art.19

Norme integrative

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7/3/86 n.65, del D.M. 4/3/87 n.145, della Legge 18/4/75 n.110 e succ. mod. ed eventuali integrazioni, del T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18/6/1931 n.773, della Legge 157/92 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

SOMMARIO

CAPO I

GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 - Disposizioni generali	pag. 2
Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione	pag. 2
Art. 3 - Numero delle armi in dotazione	pag. 2

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4 - Servizi svolti con armi	pag. 3
Art. 5 - Assegnazione dell'arma	pag. 3
Art. 6 - Modalità di porto dell'arma	pag. 3
Art. 7 - Servizi di collegamento e di rappresentanza	pag. 4
Art. 8 - Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto	pag. 4

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 9 - Prelevamento e versamento dell'arma	pag. 5
Art. 10 - Doveri dell'assegnatario	pag. 5
Art. 11 - Custodia delle armi	pag. 5
Art. 12 - Armadi metallici	pag. 6
Art. 13 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni	pag. 6
Art. 14 - Sostituzione delle munizioni	pag. 6
Art. 15 - Controlli e sorveglianza	pag. 6
Art. 16 - Doveri del consegnatario delle armi	pag. 7

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art. 17 - Addestramento al tiro	pag. 8
Art. 18 - Porto d' armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno	pag. 8

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Norme integrative	pag. 9
-----------------------------	--------

